

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI**

ex art. 32, legge 247/2012

Approvato con delibera del 03.11.2017

Art.1

Il Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b)¹ e 32² della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Art. 2

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche.

Esse hanno funzioni consultive e referenti, eccezion fatta per la Commissione Formazione prevista dall'art. 19 Reg. C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 che potrà avere anche funzioni deliberative, secondo quanto indicato dalla legge.

Art. 3

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Qualora il Consiglio non abbia già esplicitato i propri programmi e indirizzi relativamente a questioni sottoposte all'esame delle Commissioni, i referenti delle stesse, prima che la Commissione possa provvedere al riguardo, avranno

¹ "(Compiti e prerogative del Consiglio). 1. Il Consiglio: ... b) approva i Regolamenti interni, i Regolamenti in materie non disciplinate dal C.N.F. e quelli previsti come integrazione ad essi."

² "(Funzionamento dei Consigli dell'Ordine per Commissioni). 1. I Consigli dell'Ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante Commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti a ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato con Regolamento interno ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b). Il Regolamento può prevedere che i componenti delle Commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli Avvocati iscritti all'Albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine."

cura di richiedere che il Consiglio si esprima esplicitando i programmi e gli indirizzi necessari.

Le Commissioni non possono adottare deliberazioni con assunzione di impegni di spesa da parte del Consiglio dell'Ordine, il quale rimane legittimato in via esclusiva al riguardo.

Le Commissioni svolgono le proprie attività in accordo con il Consiglio dell'Ordine informandolo mensilmente.

Art. 4

Ciascuna Commissione è formata da almeno tre Consiglieri ed è coordinata da un referente nominato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente.

Potranno far parte delle Commissioni anche Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati, anche se non Consiglieri dell'Ordine, eccetto per quelle Commissioni che dovessero trattare materie deontologiche o che trattino dati riservati, così come previsto dall'art 32 lg. 247/2012.

In presenza di malfunzionamento delle Commissioni o di mancata partecipazione ai lavori da parte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, può provvedere allo scioglimento della Commissione, alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti, ovvero all'avocazione al Consiglio di questioni affidate alla trattazione da parte della Commissione.

Art. 5

All'interno di ciascuna Commissione viene designato, eventualmente anche a rotazione, il componente con funzioni di Segretario, incaricato di redigere i verbali della Commissione. I verbali delle Commissioni, quando contengono deliberazioni emesse ai sensi dell'art. 32 n. 1 della legge n. 247/2012, devono essere –a pena d'invalidità – allegati al primo verbale d'adunanza del Consiglio

dell'Ordine successivo alla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione, per la ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine

Art. 6

Le Commissioni possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via informatica. I verbali delle Commissioni, quando contengono deliberazioni ai sensi dell'art. 32 n. 1 della legge n. 247/2012, possono essere firmati anche solo elettronicamente e inviati al Presidente e al Consigliere Segretario per email, ai fini dell'inserimento in allegato ai verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

Le Commissioni provvedono a maggioranza dei propri componenti, ferma la necessità di presenza dei tre componenti COA. Nel caso in cui all'interno della Commissione non si formi la maggioranza, la relativa deliberazione dovrà essere presa dal Consiglio dell'Ordine, previa illustrazione della questione da parte del referente della Commissione o di altro Consigliere componente della Commissione dallo stesso delegato.

Il Consigliere Segretario

Avv. Eliana Lelli



Il Presidente

Avv. David Bacecci

